

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

**REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA
DI CUI ALL'ART.51- COMMA 6 – DELLA LEGGE
449/97 E AL D.M. 11/2/1998**

emanato con D.R. 2201 del 30.10.2003,
modificato con D.R. n. 2866 del 16.11.2005
e con D.R. n. 3150 del 14.12.2005

INDICE

Art. 1 - Definizione e finalità

1.1. Definizione e finalità

Art. 2 - Istituzione degli assegni

2.1. Finanziamento

2.2. Durata e Rinnovi

2.3. Importo

Art. 3 - Attivazione degli assegni

3.1. Domanda

3.2. Modulistica

Art. 4 - Requisiti

4.1. Requisiti dei candidati

Art. 5 - Procedure di selezione

5.1. Emanazione e pubblicità del bando

5.2. Presentazione della domanda di partecipazione

5.3. Commissione

5.4. Procedure di valutazione

Art. 6 - Rapporto tra assegnista e Università

6.1. Contratto

6.2. Tipologia

6.3. Divieto di cumulo

6.4. Attività didattica

6.5. Recesso

6.6. Risoluzione del rapporto

Art. 1 - Definizione e finalità

L'Università degli Studi di Perugia può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, ai sensi del comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del decreto del MURST 11 febbraio 1998, ai quali si fa riferimento per quanto non esplicitamente prescritto dal presente regolamento.

Gli assegni sono finalizzati a consentire la collaborazione di giovani qualificati a preordinate attività di ricerca o specifici progetti di ricerca già finanziati, derivanti anche da convenzioni con soggetti terzi, presso i dipartimenti, i centri e i **poli scientifico-didattici** (nel seguito indicati come "Strutture") dell'Università di Perugia.

Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 2 - Istituzione degli assegni

2.1 Finanziamento

L'istituzione degli assegni di cui al presente regolamento può essere finanziata secondo una delle seguenti modalità:

1. a carico totale o parziale dei fondi dell'Università individuati in bilancio a tale scopo;
2. a totale carico di fondi diversi da quelli del bilancio dell'Università, anche derivanti da contratti con enti pubblici o privati, nonché a carico di programmi di ricerca i cui oneri non gravino sul fondo di finanziamento ordinario dell'Ateneo.

Nell'ambito del presente regolamento, ogni anno il Senato Accademico stabilisce le modalità e i criteri per l'istituzione degli assegni di ricerca nonché la distribuzione delle risorse relative al punto a). **L'attività scientifica svolta dagli assegnisti viene valutata ai fini della ripartizione delle risorse tra le aree per l'anno successivo.**

2.2 Durata e Rinnovi

L'assegno di ricerca ha una durata minima annuale e può essere conferito per multipli di un anno fino ad un limite massimo di quattro anni. L'assegno può essere rinnovato allo stesso soggetto nel limite massimo complessivo di otto anni, comprensivi degli anni in cui il titolare abbia eventualmente usufruito della borsa per il dottorato di ricerca.

2.3 Importo

L'importo degli assegni è stabilito con delibera del Senato Accademico. L'importo, comprensivo degli

oneri a carico dell'amministrazione, dovrà essere compreso tra il limite minimo e massimo fissati con decreto del MIUR.

Art. 3 - Attivazione degli assegni

3.1 Domanda

Nell'ambito del piano annuale della ricerca hanno titolo a presentare le domande di attivazione di assegni, (2.1 lettera a) i Dipartimenti dell'Ateneo secondo le modalità definite dal Senato Accademico.

Per l'attivazione di assegni di cui al punto 2.1 lettera b, nel corso dell'anno i Dipartimenti possono presentare richieste per l'attivazione di assegni su parere conforme di idoneità da parte del Consiglio di dipartimento.

3.2 Modulistica

Le domande relative all'attivazione o al rinnovo di assegni finanziati ai sensi del precedente punto 2.1 (lettera a) devono contenere devono essere presentate su apposita modulistica definita annualmente dai competenti uffici.

Art. 4 - Requisiti dei candidati

Possono essere titolari di assegni dottori di ricerca o **laureati** (diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento) in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Possono essere titolari di assegni di ricerca anche laureati stranieri il cui diploma di laurea sia dichiarato equipollente ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice. Analogamente nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione con le stesse modalità indicate per il diploma di laurea.

Ai sensi dell'art. 51 comma 6 della L. 449/97, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori Astronomici, astrofisico e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art.8 del D.P.C.M. 30/12/93 n.593 e successive modificazioni ed integrazioni, l' ENEA e l'ASI.

Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al precedente comma, può essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca (art. 51 comma 6 Legge 449/97).

Art. 5 - Procedure di selezione

5.1 Emanazione e pubblicità del bando

Gli avvisi di selezione per assegni di nuova istituzione, emanati dall'Amministrazione, sono affissi all'Albo dell'Università, a quelli delle Strutture interessate e inseriti in Internet nell'apposito sito dell'Ateneo.

Dalla data di affissione all'Albo dell'Università devono essere concessi 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione. In caso di comprovata urgenza connessa alle scadenze dei progetti finanziati o in caso di reiterazione dei bandi, il suddetto termine può essere ridotto a 15 giorni.

I bandi devono indicare: il numero, la durata, l'importo annuo e i limiti di rinnovabilità degli assegni da conferire, la Struttura dell'Ateneo e l'Area scientifica nel cui ambito sarà svolta l'attività di collaborazione e l'oggetto specifico della stessa.

5.2 Presentazione della domanda di partecipazione

Coloro che intendono partecipare alla selezione debbono presentare apposita domanda la quale deve essere corredata di: curriculum scientifico-professionale sottoscritto, eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo, ad avviso del richiedente, ritenuto utile a comprovare la sua qualificazione in relazione alla collaborazione proposta.

5.3 Commissione

La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta della Struttura richiedente gli assegni ed è composta di tre membri scelti tra i docenti dell'Area disciplinare della ricerca, tra i quali il responsabile del progetto con funzioni di Presidente.

Nel caso in cui l'assegno sia riferito ad un programma di ricerca interuniversitario, può far parte della Commissione giudicatrice un componente partecipe del progetto, docente presso altra Università.

L'eventuale integrazione della Commissione giudicatrice, resa necessaria dalla rinuncia di membri, sarà disposta con provvedimento del Rettore.

5.4 Procedure di valutazione

Saranno valutati come titoli, **purché attinenti alla ricerca oggetto di ciascun assegno**: il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e i corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, le abilitazioni professionali conseguite con esami di stato, l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca (in sovrannumero) senza borsa, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.

La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio, assegnando un punteggio fino a 50 punti ai titoli (di cui 30 riservati al titolo di dottore di ricerca; fino a 20 per diplomi, specializzazioni e altri titoli) e fino a 50 punti al colloquio. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100.

Conclusi i colloqui, la Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e compila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, individuando colui o coloro che, in base alla graduatoria finale e agli assegni a disposizione, sia o siano risultati vincitori. La graduatoria ha validità di 6 mesi nel caso di assegno della durata biennale. I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici.

Decadono dal diritto all'attribuzione dell'assegno i vincitori che non stipulino il relativo contratto entro i termini richiesti dall'Amministrazione. In tal caso subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria.

Art. 6 - Rapporto tra assegnista e Università

6.1 Contratto

I compiti dei titolari degli assegni di cui al presente Regolamento sono definiti dal contratto di collaborazione stipulato tra il vincitore dell'assegno e il Rettore.

La durata del contratto individuale viene definita dal bando di selezione ed è strettamente collegata alla durata del progetto.

Il contratto non è immediatamente prorogabile se non nelle forme previste dal presente Regolamento e nei limiti stabiliti dalla legge.

6.2 Tipologia

Il contratto individuale non costituisce un rapporto di lavoro dipendente e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, fatta salva la applicazione delle norme stabilite dall'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Gli importi sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge n. 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trattamento economico dei titolari dell'assegno di cui al presente Regolamento è fissato dal bando, sulla base del citato Decreto Ministeriale, ed è assoggettato alla ritenuta previdenziale di cui alla citata Legge 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate.

Eventuali spese di missione sono da imputarsi sui fondi del progetto di ricerca e liquidate nella misura spettante al Ricercatore universitario.

L'assegnista è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni esibendone copia all'Amministrazione. L'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile.

6.3 Divieto di cumulo

Ai sensi dell'art.51 comma 6 della legge 449/97 non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

Il titolare di assegni può frequentare i corsi di dottorato anche in sovrannumero, e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

I compiti dei titolari degli assegni, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del responsabile del progetto, il quale verificherà l'attività svolta.

L'attività deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve le eventuali interruzioni per servizio militare, gravidanza e malattia, fermo restando che le predette sospensioni provocano il rinvio della scadenza del contratto. Nel caso in cui tale rinvio superi i termini del progetto a cui si riferisce la collaborazione e impedisca il raggiungimento degli impegni relativi, può essere disposta la conclusione anticipata dell'assegno, su motivato parere del Consiglio della Struttura di riferimento. Non costituisce interruzione del contratto e, conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenze giustificate non superiore a 30 giorni per ciascun anno di contratto.

6.4 Attività didattica

I consigli di facoltà possono affidare responsabilità di moduli didattici ai titolari di assegno di ricerca che siano già in possesso del titolo di dottore di ricerca o abbiano svolto attività documentata di supporto alla didattica nel corso di almeno tre anni accademici, nell'ambito della loro attività, nei settori scientifico-disciplinari propri del progetto di ricerca o affini, con l'assenso degli interessati e dei relativi responsabili dei programmi di ricerca.

6.5 Recesso

Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore ed alla Struttura di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso: in tal caso l'assegnista verrà regolarmente liquidato fino al momento della cessazione; mentre in caso contrario, sarà trattenuta dall'Amministrazione la quota relativa al mancato preavviso.

In caso di recesso anticipato dal contratto da parte del titolare di assegno di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria, attivando un contratto di durata pari al periodo non utilizzato, purché uguale o superiore all'anno: per periodi residui inferiori all'anno, la somma non utilizzata tornerà al bilancio d'Ateneo e a quello della Struttura rispettivamente per la propria quota parte di competenza (in caso di cofinanziamento).

Nel caso non vi siano idonei in graduatoria, la struttura potrà richiedere l'emanazione di un bando per un nuovo assegno sempre garantendo l'intera copertura finanziaria secondo la durata prevista.

6.6 Risoluzione del rapporto

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile da parte del titolare dell'assegno, segnalato motivatamente dal responsabile della ricerca.